

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

"Non Pagare" i Debiti

Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!

www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Conosci Te Stesso

come pensi, come decidi, come ti
motivi, come essere felice

www.modellamente.com

Annunci Google

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Sentenza n. 99 del 9 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2007



REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Parma, P.Le Santafiora 7;

contro

Questore di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento A12/2010 IMM/mgl in data 06.10.2010 della Questura di Reggio Emilia con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Mario Arosio e nessuno è comparso per le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento Cat. A 12/2010-IMM/mgl. del 6 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, la Questura di Reggio Emilia rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, cittadino egiziano.

La decisione veniva motivata con la circostanza dell'essere risultato lo straniero destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ragusa in data 24 settembre 2004 e di non avere ottemperato a tale provvedimento, nonché al conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni, venendo poi tratto in arresto per questa ragione in data 6 luglio 2005.

Nel provvedimento impugnato viene anche contestata al ricorrente la custodia cautelare da lui subita per decisione del Tribunale di Ragusa il 29 settembre 2004 per i reati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Avverso il suindicato provvedimento ha proposto impugnativa l'interessato, chiedendone l'annullamento e deducendo, a tal fine, tre motivi variamente articolati sotto il profilo sia dell'eccesso di potere, sia della violazione di legge.

In particolare la difesa del ricorrente osserva come sia l'asserita violazione dell'ordine del Questore, sia l'accusa di associazione a delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non siano state seguite da alcuna condanna e non determinerebbero, quindi, nessun effetto ostativo.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art.4 comma sesto del Testo Unico sull'immigrazione la difesa del ricorrente sottolinea come detta norma sia divenuta inapplicabile per incompatibilità con la direttiva comunitaria 2008/115/CE e come non debba più ritenersi esistente il divieto di reingresso.

In ogni caso questo divieto non potrebbe comunque superare i 5 anni in base all'art.11 c II di detta direttiva.

Sotto il profilo strettamente giuridico la difesa del ricorrente sottolinea l'insussistenza delle condizioni preclusive della regolarizzazione ex art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102 del 2009, in quanto, in ogni caso il rientro nel territorio dello Stato sarebbe avvenuto ben oltre il termine di 5 anni dal provvedimento di espulsione che in base all'art. 3 del D.L. n. 89 del 23 giugno 2011 limita l'operatività del comma 13 ad una durata massima di 5 anni, in conformità alla direttiva 2008/115/CE ed alla circolare del Ministero dell'Interno n.17102/124 del 23 giugno 2011.

Si é costituita in giudizio la Questura di Reggio Emilia a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L'istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 (ord. n. 138/2011).

All'udienza dell'11 gennaio 2012, ascoltata la difesa della ricorrente, la causa è passata in decisione.

Il ricorso risulta infondato.

Non vanno considerati rilevanti, secondo la tesi del ricorrente, i due passaggi motivazionali del diniego attinenti agli arresti da lui subiti per diversi capi d'imputazione che non sono però sfociati in alcuna condanna che potesse determinare un effetto ostativo.

Resta, però, da esaminare la restante motivazione su cui si regge il diniego oggetto di impugnativa e che costituisce la residua condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato".

Essa muove dall'assunto che il ricorrente sarebbe rientrato in Italia in presenza di un provvedimento che glielo vietava prima del termine di 10 anni in esso previsto.

Il Collegio ritiene che vada confermata la motivazione contenuta nell'ordinanza cautelare di questa Sezione secondo cui il ricorso non risulta suscettibile di accoglimento.

In particolare va sottolineato che il provvedimento impugnato è stato emesso in data 06 ottobre 2009, e, pertanto, quand'anche si fosse ritenuta direttamente applicabile nell'ordinamento interno l'invocata direttiva 2008/115/CEE, ciò sarebbe stato possibile solo dopo lo scadere del termine per il suo recepimento da parte dello Stato italiano, che si è verificato il 24 dicembre 2010.

Parimenti non può essere applicato, per il principio del *tempus regit actus*, l'art. 3 del D.L. n. 89 del 23 giugno 2011 limita l'operatività del comma 13 ad una durata massima di 5 anni, in conformità alla

direttiva 2008/115/CE ed alla circolare del Ministero dell'Interno n.17102/124 del 23 giugno 2011, il quale non sussisteva all'epoca dell'adozione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di regolarizzazione ex art. 1-ter della legge n. 102 del 2009 inducono, anche in questo caso, alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 13 Febbraio 2012

Hai più di 30 Anni? www.laurea.cepuonline.it

La Laurea è un Traguardo senza Età: Non perdere altro Tempo! Chiama ora

Prestiti Inpdap 70.000 € www.ConvenzioneInpdap.it

A Dipendenti Statali e Pensionati Preventivo
Immediato Online !

Laureati Studiando a Casa www.uniecampus.it/univer

Con eCampus Ora Puoi! Informati Subito sui
Nostri Corsi.

Diventa Mediatore Civile www.mediatoriconciliatori.it

Iscriviti al Corso per Mediatore Legalmente
Riconosciuto. Info ora!

Annunci Google

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69 mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della [Leggi tutto »](#)

[Legg, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)

- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891